



## TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

### III SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dr.ssa Valeria Castaldo,

letto il ricorso congiunto per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art.14 ter e segg. legge n. 3/2012, iscritto al n. 2/2021, presentato da Esposito Michela, nata a Torre del Greco (Na) il 28.4.1977, CF: SPSMMHL77068L259V, e Vitone Antonio, nato a Caserta il 15.4.1974, CF: VTNNTN74D15B963K;

letti gli atti e i documenti del procedimento;

rilevato lo status di soggetti non fallibili dei debitori istanti e che gli stessi non versano nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2 lett. a) e b), l. n. 3/2012;

letta la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi, dr.ssa Daniela Casale;

considerato che i coniugi deducono di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, in ragione della perdita dell'entrata mensile derivante dallo stipendio della sig.ra Esposito Michela (circa euro 500,00), determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta nell'anno 2013, e della concomitante nascita del quinto figlio, avvenuta nel mese di ottobre dello stesso anno;

valutato preliminarmente ammissibile il ricorso proposto congiuntamente dai due coniugi, alla luce della circostanza che la gran parte dell'indebitamento è comune e deriva da un mutuo ipotecario, a garanzia del quale è stato offerto l'unico bene immobile di cui sono contitolari i due mutuatari, peraltro in regime di comunione legale;

ritenuto di condividere, in proposito, l'interpretazione estensiva dell'ambito di applicazione soggettivo della disciplina ricavabile dall'art. 6 l. n. 3/2012 prospettata dal Tribunale di Mantova con la pronuncia dell'8 aprile 2018, laddove si è evidenziato che *“la legge n. 3 del 2012 nasce, nel solco dell'esperienza degli altri paesi dell'Unione, per dar rimedio al quadro reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione non ostacola un'interpretazione estensiva del concetto di 'debitore' di cui all'art. 6 financo a comprendere i componenti della 'famiglia' che versano nella situazione rappresentata dalla norma. Poiché il filtro selettivo - enucleato dal primo comma dell'art. 6 - consiste nella non assoggettabilità alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate*

*dalla legge n. 3 del 2012, possono senz'altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest'ultima disciplinati gli enti pure lato sensu collettivi, quindi le 'famiglie', in quanto i relativi componenti corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati";*

rilevato che il ricorso congiunto dei componenti della famiglia risponde anche a ragioni di economia processuale, posto che all'esigenza di non sovrapporre mezzi processuali si affianca la circostanza che i coniugi si propongono di affrontare unitariamente la situazione debitoria che la gestione familiare ha comportato, a salvaguardia proprio dei creditori comuni, che altrimenti vedrebbero porzionati i debiti;

rilevata la presenza della documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, l. n. 3/2012;

osservato che, a fronte di un indebitamento di 215.110,88, i ricorrenti propongono la liquidazione del proprio patrimonio, consistente nell'immobile sito in Castel Volturno, Viale Francesco Solimena n. 39, in comproprietà degli stessi, come sopra evidenziato, per un valore di € 53.770,00, stimato dal C.T.U. nominato nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G.E. 304/2017, attualmente pendente presso l'intestato Tribunale);

letta la relazione particolareggiata presentata dall'OCC, dr.ssa Daniela Casale, la quale ha dato atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza dei ricorrenti, ha chiarito che i debitori non possiedono altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione e ha attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale;

rilevato che risulta attestata la fattibilità della liquidazione del patrimonio dei debitori, che tuttavia sarà sufficiente a pagare solo in parte i creditori;

preso atto della valutazione effettuata dall'OCC, secondo cui le spese strettamente necessarie al sostentamento del nucleo familiare (composto da sette persone, di cui cinque figli in età compresa tra i sette e i venti anni) ammontano ad euro 1.825,00, a fronte di un reddito mensile medio di euro 2.200,00, percepito dal sig. Vitone, unico percettore di reddito, al lordo delle trattenute per la cessione del quinto dello stipendio e la delegazione di pagamento;

considerato che il gestore della crisi ha attestato che all'importo di euro 1.825,00 vanno sommati euro 320,00 mensili, necessari per far fronte alle esigenze abitative del nucleo familiare, una volta venduto l'immobile di proprietà, sicché non residuano ulteriori liquidità da mettere a disposizione dei creditori;

osservato, con riguardo al contratto di cessione del quinto del credito da lavoro dipendente del sig. Vitone, che appare condivisibile l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito che ha esteso alla materia delle crisi da sovraindebitamento il principio elaborato dalla giurisprudenza di

legittimità (cfr. Cass. n. 551/2012) in tema di inopponibilità della cessione di crediti futuri al fallimento (Tribunale di Napoli, 7 giugno 2020: *“Il contratto di cessione del credito, quando ha ad oggetto crediti futuri, si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, ma ciò non determina istantaneamente il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, in questi casi, il trasferimento si verifica soltanto quando il bene viene ad esistenza e, nella fase antecedente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria. Tale principio che ha condotto, in via interpretativa, alla inopponibilità della cessione dei crediti futuri alla dichiarazione di fallimento ..., può condurre, ad avviso di questo giudice, a conseguenze analoghe anche in materia di crisi da sovraindebitamento. Pertanto la cessione del quinto delle retribuzioni successive all’apertura non è opponibile alla procedura ed il relativo credito, sottostà, al pari degli altri, al regime del concorso”*);

ritenuto, analogamente, che, a far data dal decreto di apertura della procedura di liquidazione, dovranno cessare i prelievi dallo stipendio dovuti alla delegazione di pagamento, non opponibile alla procedura in esame, trattandosi di una mera modalità di pagamento di un credito che non può sopravvivere all’apertura di una procedura concorsuale;

tenuto conto che, ai sensi dell’art.14 ter, possono escludersi dalla liquidazione l’automobile FIAT Bravo, tg. DR030HX (anno di immatricolazione 2008), utilizzata dal sig. Vitone per recarsi al lavoro e per esigenze familiari, nonché gli arredi indicati nell’inventario allegato al ricorso, di cui è stato attestato dall’OCC il modesto valore;

preso atto che il professionista nominato ha dichiarato di essere disponibile ad assumere la funzione di liquidatore dei beni;

rilevato che è lo stesso art. 15, comma VIII della L.n.3/2012 che consente che sia nominato gestore della liquidazione l’Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;

ritenuto che ogni altra circostanza evidenziata dall’OCC possa essere valutata in sede di procedura di esdebitazione;

visto l’art.14 quinquies legge cit.;

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-quinquies L. n. 3/2012 a carico di
- 2) nomina liquidatore la dr.ssa Daniela Casale, già OCC;
- 3) dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies e alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3/2012;

4) fissa il limite di cui all'art. 14 ter comma 6 lett. b) in euro 1.825,00 mensili per le esigenze di mantenimento del nucleo familiare, a cui vanno aggiunti euro 320,00 mensili per provvedere alle esigenze abitative, una volta ceduto l'immobile, ed esclude tale somma dalla liquidazione, mandando il liquidatore di relazionare immediatamente al giudice in caso di modifiche della situazione patrimoniale dei ricorrenti o inadempimenti;

5) dispone che fino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies comma 5 L. n. 3/2012 diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

6) ordina il rilascio/la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e al liquidatore l'esecuzione di ogni conseguente formalità;

7) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda dei debitori ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella apposita sezione;

8) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Santa Maria Capua Vetere, 1.6.2021

Il Giudice  
Dr.ssa Valeria Castaldo